

SPIAGGIA E MULTE... SALATE!

di Primo Mastrantoni, Segretario ADUC

40

Roma, 3 Giugno 2005.

Multe salatissime per i villeggianti, da 1.033 a 3.099 euro per "reati" relativi alla inosservanza dell'uso del demanio marittimo, cioè delle spiagge.

Possono venire multati coloro che portano cani, che giocano a pallone, a racchettoni o che comunque arrecano disturbo.

Stessa sanzione per chi parcheggia veicoli sulla spiaggia.

Inoltre entro 200 metri dalla battigia, dalle ore 9 alle 19 della stagione balneare (1 maggio - 30 settembre), è proibita qualsiasi attività che possa arrecare disturbo o costituire pericolo per i bagnanti (acquascooter, sci nautico, tavole a vela, subacquei).


La norma è prevista da un Regio Decreto del 1942 (articolo 1164, Regio Decreto n.327/1942, Codice della navigazione) che punisce tutti coloro che non osservano le disposizioni relative al Demanio marittimo che sono emesse, con ordinanza, dalle Capitanerie di Porto ed ora anche dai Comuni interessati. Le ordinanze sono affisse negli uffici delle Capitanerie e, in genere, agli ingressi degli stabilimenti balneari.

Riportiamo per intero la norma di legge:

"Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni."(Così modificato dall'art.10 del D.Leg. n. 507, del 30.12.1999).

Attenzione quindi, perché la vacanza può trasformarsi in un vero e proprio salasso!!!



SCONTRINO FISCALE: OBBLIGATORIO? SI E NO

Roma, 15 marzo 2004.

È obbligatorio per il commerciante rilasciare lo scontrino fiscale?

Il consumatore deve/può averlo?

Le recenti disposizioni, accolte nella Finanziaria 2004, hanno modificato la situazione che è meglio chiarire.

- › Il consumatore che fosse trovato senza scontrino non è passibile di multa;
- › Il commerciante che ha aderito al concordato fiscale, entro il 16 marzo 2004, non è tenuto a rilasciare lo scontrino; se invece non ha aderito deve rilasciare lo scontrino fiscale;
- › Il consumatore ha il diritto di chiedere lo scontrino ad entrambe le categorie di commercianti precedentemente descritte.

Ovviamente noi consigliamo di chiedere sempre lo scontrino, perché in caso di contestazione sono il documento comprovante l'acquisto, valido per la garanzia in caso di prodotto difettoso. Si aprirà quindi il contenzioso tra il consumatore che chiede lo scontrino e il commerciante che non è tenuto a rilasciarlo.

Dopo lo scontro sui prezzi ci mancava anche questo sullo scontrino!